

# **TI\_GERICHTE 34.2020.28 vom 26. April 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2020.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2020.28)

FR: TI\_GERICHTE 34.2020.28 du 26 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 34.2020.28 del 26 aprile 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

### **E. 2**

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

### **E. 3**

Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari." La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). Ora, in effetti la LPGA non è applicabile alla LPP (di diverso avviso Kieser, ATSG Kommentar, ATSG –Kommentar, 2010, art. 2 n. 62, pag. 66). Tuttavia la definizione di domicilio ex art. 23 CCS, come esposto nella risposta di causa, è stata ripresa negli art. 3 LArRA e 6 LOC. Per l'accertamento del domicilio comune la Fondazione fa riferimento alla già citata dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di \_\_\_\_\_. Certo, i fatti dichiarati in registri pubblici e in documenti pubblici acquistano valore probatorio pieno, non devono essere accertati e nemmeno provati e vanno considerati d'ufficio in sede giudiziaria, a meno che l'inesattezza del loro contenuto non venga dimostrata (" Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Sie müssen weder behauptet noch bewiesen werden und sind auch im bundesgerichtlichen Verfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen" ; Leuzinger-Näf, Beweisfragen im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, 2013, pag. 41 con riferimento al consid. 2.3 non pubblicato nella DTF 136 V 396ss ed alla STF 8C\_719/2009 del 10 febbraio 2010). Va infatti ricordato che l'art. 9 cpv. 1 CCS dispone che " i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto " e che, come prevede il cpv. 2, "questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale" (cfr. a tal

riguardo, ad esempio, Ivo Schwander, ZGB Kommentar, 2016, ad art. 9). Per questi motivi il TCA non condivide quanto sostenuto dalla Fondazione al punto no. 4.7 della risposta di causa. In primo luogo il Regolamento non prevede che “in caso di mancanza di documenti ufficiali che possano dimostrare la convivenza, sono necessarie nozioni univoche che definiscano la fattispecie rilevante per determinare se il diritto sussiste”. Determinante è che, come visto sopra, anche in presenza di documentazione ufficiale può essere apportata la prova dell’inesattezza di una tale attestazione. Occorre pertanto esaminare, sulla base degli elementi forniti dall’attrice, se il contenuto della dichiarazione 16 giugno 2020 del Comune di \_\_\_\_\_ sia inesatto. Ovvero se, come sostenuto in petizione, già dal 2006 l’assicurato risiedeva presso l’abitazione dell’attrice in via \_\_\_\_\_. Dagli estratti conto bancari (dal 1° aprile 2014 sino al 31 dicembre 2019; doc. AA-EE) prodotti dall’attrice si evince che sin dal 2014 a titolo di “affitto” l’assicurato le versava mensilmente un importo (fr. 800.-- nel 2014, fr. 1'000.-- nel 2015, fr. 1'500.-- dal 2016, e fr. 1'000.-- dal 2019). Questi versamenti a favore di AT 1 permettono di ritenere – unitamente agli altri elementi probatori di seguito menzionati – che con ogni verosimiglianza anche lui risiedesse al domicilio dell’attrice in via \_\_\_\_\_. Certo, come rimarcato dalla Fondazione, è solo a partire dal versamento del 28 settembre 2017 che negli estratti bancari l’indirizzo dell’assicurato risultava essere in via \_\_\_\_\_, mentre in quelli precedenti era indicato il recapito di via \_\_\_\_\_. Ciò non costituisce tuttavia la prova che prima del 2017 l’assicurato risiedesse effettivamente in via \_\_\_\_\_. Altrimenti non si spiega il motivo dei versamenti mensili a titolo di “affitto” sin dal 2014, quando si consideri che non vi sono elementi agli atti che permettono di ipotizzare l’esistenza di altri motivi cui ricondurre il versamento a favore dell’attrice di somme mensili per diversi anni. Va inoltre fatto riferimento alle 15 dichiarazioni scritte, allegate alla petizione, di parenti, amici e familiari che attestano come l’assicurato almeno cinque anni prima del suo decesso viveva, pernottava, aveva i suoi effetti personali ed il centro dei suoi interessi presso l’appartamento dell’attrice in via \_\_\_\_\_ (doc. L – Z). Le prime nove dichiarazioni, di analogo tenore e firmate da familiari e vicini della coppia, fanno risalire tale situazione almeno dal 1° gennaio 2010 (doc. L-R). Altri vicini fanno riferimento ad una stessa comunione domestica da più di 10 anni (doc. U e V). Il figlio dell’attrice (\_\_\_\_\_) attesta che dal 2006 l’assicurato “conviveva in modo fisso” con sua madre, con suo fratello (doc. W), ciò che è stato confermato da quest’ultimo (doc. X). L’attuale moglie del figlio \_\_\_\_\_ ha inoltre dichiarato che da quando ha cominciato a frequentare la casa dell’attrice, inizio 2007, ha potuto costare come l’assicurato vivesse “ a tutti gli effetti in quella casa (in via \_\_\_\_\_ n.d.r.) e avesse una relazione stabile con la sua compagna AT 1 ” (doc. Y). Se da un lato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni dei familiari (della coppia) vanno valutate con la dovuta cautela, dall’altro non vi sono motivi per mettere in dubbio le dichiarazioni rese dai vicini. Determinante è che tutte le dichiarazioni, ancorché redatte dopo la lettera 6 agosto 2020 con la quale la convenuta aveva respinto la richiesta dell’attrice (cfr. consid. 1.2), risultano convergenti e permettono di ritenere, con il grado di verosimiglianza preponderante, che l’assicurato almeno negli ultimi cinque anni della sua vita abbia convissuto stabilmente con l’attrice nella medesima economia domestica e abbia costituito domicilio ai sensi dell’art. 23 CC presso la sua abitazione in via \_\_\_\_\_. Infine, questo Tribunale non condivide quanto sostenuto dalla convenuta, che, con riferimento all’art. 8 CCS, ritiene come l’attrice debba sopportare le conseguenze del fatto che prima del 20 maggio 2017 l’assicurato non abbia notificato il cambiamento d’indirizzo al Comune. Come visto sopra, ciò che è determinante è che l’attrice ha portato la prova (da

valutare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali; fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) dell'inesattezza di quanto attestato nella dichiarazione 18 giugno 2020 del Comune di \_\_\_\_\_.

2.7. Visto quanto sopra, si può concludere che prima del suo decesso l'assicurato aveva ininterrottamente vissuto per almeno 5 anni nella medesima economica domestica ed allo stesso domicilio dell'attrice. Ne consegue che il presupposto dell'art. 27.3 lett. c del Regolamento risulta adempiuto. Gli ulteriori presupposti dell'art. 27.3 lett. a e b del Regolamento essendo pure dati (cfr. consid. 2.5), l'attrice ha diritto ad una rendita per convivente superstite. Secondo l'art. 27.2 del Regolamento "il diritto alla rendita per conviventi sorge quando la persona assicurata muore lasciando un convivente superstite". Nel caso in esame questo significa che la Fondazione convenuta è condannata a versare all'attrice una rendita per convivente superstite a partire dal 30 aprile 2020.

2.8. Patrocinata da un avvocato, vincente in causa l'attrice ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2'000.--.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.